

Pubblicato il 05/02/2025

N. 02683/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10934/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10934 del 2024, proposto da Eustachio Taratufolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Lombardia At Bergamo, Usr Basilicata At Matera, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Katia Acito, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del TAR Lazio Roma Sez. III Bis N.15741/23, pubblicata il 24/10/2023, resa inter partes e non impugnata nei termini di legge e pertanto divenuta definitiva;

nonche' in subordine, ove occorra e nei limiti di interesse, per l'annullamento

- delle GPS di II Fascia, formate dall'USR BASILICATA Ufficio IV Ambito Territoriale per la provincia di MATERA, per gli aa.ss. 24/25 e 25/26, per le classi di concorso B009, A034, A041, A047, A040, A060, A032, A033, A037, A031, A026, A028, A003, A016, A020, A027 e delle cd GPS INCROCIATE DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (per l'insegnamento su posti di sostegno dei docenti privi del titolo di specializzazione), pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. N. 79 del 2/8/2022, per come modificate/ripubblicate con Decreto prt. N. 90 del 20/8/2024 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui non vengono attribuiti al ricorrente ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva a (max 12 punti ad anno scolastico);

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso, anziché in costanza di nomina ivi compresi: a) - del provv.to di reifica del punteggio in GPS del Liceo Scientifico Statale Dante Alighieri di Matera pro. N. 11160 dell'8/10/2024; b) in parte qua l'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 88 del 16/5/2024 avente ad oggetto "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con l'atto introduttivo del giudizio si chiede l'annullamento di provvedimenti adottati dall'USR Basilicata, ai sensi dell'O.M. n. 88/2024, che non appaiono rientrare nell'ambito conformativo della pronunzia indicata in epigrafe e relativa alle G.P.S. formate ai sensi dell'O.M. n. 112/2022 dall'U.S.R. Lombardia; Ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi di ricorso formulati da parte ricorrente e degli argomenti sviluppati, la questione appare riguardare l'annullamento di un nuovo provvedimento con conseguente necessità di conversione del rito ex art. 32 c.p.a., da rito ottemperanza a ordinario, e di fissazione dell'udienza pubblica, nel corso della quale potranno essere altresì trattati tutti i profili e argomenti sviluppati da parte ricorrente in ordine alla dedotta violazione del giudicato nonché in ordine ai vizi autonomi dei provvedimenti adottati dalla p.a. e contestati in questa sede.

Ritenuto altresì necessario precedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di interesse del ricorrente adottate dall'U.S.R. Basilicata, come indicate in epigrafe;

Ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione dei summenzionati motivi aggiunti mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone:

- 1) la conversione del procedimento di cui all'art.114 c.p.a. in rito ordinario;
- 2) l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del ricorso la camera di consiglio del 18 marzo 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio Roma Sez. III Bis n. 2683/25 pubblicata in data 5/02/2025.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn 10934/24) con le modalità rese note sul sito medesimo.